

Giovedì, 04/10/2018 - ore 16:01:20

Cerca nel sito...

Cerca

Accedi all'area riservata

V-IPER: nuova gamma di chiller e pompe di calore Classe A Eurovent Galletti



CASA&LIMA.com

Seguici su  

ISSN 2038-0895

V-IPER: nuova gamma di chiller e pompe di calore Classe A Eurovent Galletti



HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Ultime notizie autorizzative DA NON PERDERE Fisco Lavoro Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche

In Prima Pagina



Ponti, viadotti e gallerie: censite dalle Province 5.931 ope...



Aicarr: la legge di bilancio 2019 rende strutturale l'Ecobon...



Autorizzazione paesaggistica, l'assenza della Soprintendenza...

Servizi di ingegneria e architettura: il Tar Abruzzo sui corrispettivi delle prestazioni professionali

La sentenza, analizzata dal Cni, affronta la questione della obbligatorietà o meno del riferimento ai parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per determinare gli onorari dei professionisti tecnici

Giovedì 4 Ottobre 2018

 Tweet  Condividi 0   Mi piace 23.177  Consiglia 23.177  Condividi 

Con la circolare n. 293 del 3 ottobre 2018, il Consiglio nazionale degli ingegneri segnala e analizza la sentenza del TAR Abruzzo, Prima Sezione, 9/08/2018 n.331, avente ad oggetto i corrispettivi delle prestazioni professionali dei servizi di ingegneria e di architettura e la questione della obbligatorietà o meno del riferimento ai parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per determinare gli onorari dei professionisti tecnici.

La decisione del giudice amministrativo di primo grado – favorevole alle ragioni della Categoria – è giunta all’esito di un ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Teramo e dall’Ordine degli Architetti PPC di Teramo.

In particolare, gli Ordini ricorrenti chiedevano l’annullamento sia della deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2016, con cui era stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e i Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l’attuazione dei patti per il Sud, nonché della comunicazione a firma del Presidente della Giunta Regionale con cui la Regione Abruzzo aveva inteso normare la programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali, sia del successivo bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della fortezza borbonica di Civitella del Tronto - nella parte in cui il compenso a base di gara, “inizialmente quantificato in euro 470.977,56 secondo i parametri di cui al d.m. 17/06/2016, è stato poi ridotto a euro 228.000,00”, ovvero entro il tetto fissato dalla nota del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, “in ragione della natura dell’opera e dell’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi”.



OFFERTA FORMATIVA
Milano, 25 ottobre



CORSO PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA E PER LO STUDIO PROFESSIONALE

4 CFP PER INGEGNERI

Iscriviti al corso



BREVI

ESPOSIZIONE A NANOMATERIALI NEI LUOGHI DI LAVORO: ONLINE IL VOLUME INAIL

Il documento raccoglie i principali risultati del progetto "NanoLab: Metodologia di analisi dell'esposizione ai nanomateriali ingegnerizzati integrata alle tecniche di control banding per la gestione del rischio nei luoghi di lavoro"

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEL GAS: NORMA UNI IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE

Sostituirà la norma UNI 10702-1 del 2016

ENERGIA NEI TRASPORTI, DAL GSE IL RAPPORTO STATISTICO

Il quadro completo dei consumi energetici nel settore dei trasporti con i trend rilevati in Italia nell'ultimo decennio

SMART METERING GROUP DI ANIE CSI ANNUNCIA LA CREAZIONE DEL NUOVO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Obiettivo: diventare il tavolo di confronto del settore della metrologia

GLI ITALIANI E LA MOBILITÀ ELETTRICA? LE COLONNINE DI RICARICA L'ASPETTO PIÙ PROBLEMATICO

A That's Mobility 2018 i risultati dell'indagine "Presenza in pieno, gli italiani e la mobilità elettrica" fra dubbi, certezze e aspettative

In altre parole, i compensi delle prestazioni professionali dei servizi di architettura e di ingegneria erano stati dal Comune inizialmente calcolati utilizzando i parametri definiti dal DM 17 giugno 2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”), per poi essere ridotti entro il limite percentuale (8%) stabilito secondo la nota del Presidente della Giunta Regionale.



Le censure degli Ordini professionali avevano riguardato sia la affermata violazione del disposto dell’art.24, comma 8, del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“... I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.”), sia il lamentato illegittimo frazionamento dell’oggetto dell’appalto, separando le attività di progettazione da quelle di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Il TAR Abruzzo – nella sentenza n.331/2018 - ribadisce, in primis, la legittimazione all’impugnazione da parte degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Teramo, “quali enti esponenziali degli interessi della categoria a cui appartengono i loro iscritti”, sottolineando come il ricorso proposto miri a salvaguardare i livelli dei compensi professionali stabiliti dalla normativa nazionale.

Ne deriva che l’interesse dedotto in causa ha natura di interesse collettivo omogeneo, riguardando l’intera categoria degli iscritti all’albo professionale, la cui tutela (nel caso di specie: anticipata) - per evidenti ragioni istituzionali - è prerogativa degli Ordini professionali di appartenenza.

Vengono quindi respinte le eccezioni sollevate dal Comune di Civitella del Tronto circa il preteso difetto di legittimazione degli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti e riconosciute le ragioni degli stessi ad attivarsi in sede giudiziaria “per la tutela dei livelli dei compensi professionali corrisposti da un’amministrazione aggiudicatrice”.

Nel merito, il ricorso viene dichiarato in parte fondato, distinguendo la questione della assoggettabilità dei compensi professionali alle previsioni del DM 17 giugno 2016 da quella del frazionamento di progettazione e coordinamento della sicurezza.

LA QUESTIONE. La questione di maggiore interesse ai nostri fini è quella relativa alla censura di violazione ed errata applicazione dell’art.24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se le amministrazioni aggiudicatrici siano vincolate dai parametri per la determinazione dei corrispettivi professionali contenuti nel DM 17

Quintus

OFFERTA FORMATIVA

Milano, dal 9 ottobre

Il tedesco tecnico per Ingegneri e Architetti

20 CFP PER INGEGNERI E ARCHITETTI

Iscriviti al corso

ABBONATI SUBITO

CARTA + DIGITAL

APPROFITTA

DALLE AZIENDE

PROMOZIONE D'AUTUNNO SULLE FINESTRE INTERNORM

La promozione sarà valida fino al 30/10/2018

"VIA WATT 16": LA NUOVA SITCOM DI BTICINO

Una sitcom in stile mockumentary per raccontare le diverse funzionalità di Living Now e degli altri prodotti connessi

DAB PUMPS SPONSOR DELLA MOSTRA "GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI. CAPOLAVORI DALLA COLLEZIONE ORDRUPGAARD"

L'azienda di Mestrino si avvicina ai tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard, in mostra dal 29 settembre 2018 al 27 gennaio 2019 a Palazzo Zabarella di Padova

MARCO BARONI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI BERNER ITALIA

Due gli obiettivi principali di Marco Baroni: persone e mercato

REHAU ACQUISISCE MB BARTER & TRADING

La transazione si perfezionerà nel quarto trimestre del 2018

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA PALLACANESTRO REGGIANA

La presenza di Mapei nello sport si manifesta anche attraverso un'attività di vero e proprio supporto tecnico-scientifico

RIVISTE

AiCARR Journal #51 - NZEB e Refrigeranti alternativi

Nuovo decreto energivori - EDIFICI EFFICIENTI. Le novità della Direttiva (UE) 2018/844 - Come sfruttare il free-cooling diretto - LA RICERCA ITALIANA SUGLI NZEB. Piattaforma collaborativa NZEBnet - Smart Energy Systems - Retrofit, IEQ e risparmio energetico - REFRIGERANTI. Le alt...

giugno 2016, oppure siano libere di discrezionalmente discostarsene.

Per sciogliere il nodo interpretativo, il giudice amministrativo di primo grado procede ad una ricognizione della disciplina e della ratio alla base dell'art.24 citato.

Per quanto riguarda la finalità della normativa, viene sottolineato che l'art.24, comma 8, del d.lgs. n.50/2018 dimostra la manifesta volontà del Legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionali "che sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche".

Si tratta di una affermazione molto importante e in linea con quanto da sempre dichiarato dalle rappresentanze istituzionali della Categoria.

Proseguendo nell'analisi, il Tribunale abruzzese interpreta l'art.24 cit. come non introduttivo di un "obbligo" delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale ma - allo stesso tempo - disconosce decisamente la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di fissare discrezionalmente il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché questo "equivarrebbe a dare un'interpretazione abrogativa" della disposizione dell'art.24 del Codice dei contratti pubblici.

Secondo il TAR, non basta addurre motivazioni legate alla riduzione dei costi per l'Amministrazione per giustificare decisioni sui compensi professionali basate sulla più ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti, svincolata da ogni riferimento ai parametri ministeriali. Accanto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa occorre infatti - prosegue il giudice - tenere conto dell'obiettivo di "qualità delle prestazioni tecnico-professionali", che l'art.24 del decreto legislativo n.50/2016 intende perseguire.

Al contrario, nella fattispecie in esame la determinazione del Presidente della Regione aveva fissato per le spese tecniche riguardanti tutti gli interventi del Masterplan le soglie percentuali del 6% e 8% dell'importo dei lavori e solo all'interno delle anzidette percentuali faceva salve le valutazioni sulla natura dell'opera e sull'entità dell'impegno intellettuale richiesto.

Così facendo, "ne risulta stravolta la stessa ratio dell'art.24 citato", perché l'Amministrazione regionale ha finito per sostituire dei propri parametri, del tutto svincolati dal livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, ai parametri ministeriali.

La preventiva limitazione dei compensi per le spese tecniche verso l'alto, in altre parole - conclude il giudice amministrativo, aderendo alla posizione degli Ordini ricorrenti - "costituisce una non consentita deroga generale e astratta ai parametri ministeriali".

Ne deriva l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso viene invece respinto, rilevando l'assenza di disposizioni normative che impongano l'affidamento congiunto della progettazione dell'opera e dell'attività di coordinamento della sicurezza.

Il TAR Abruzzo, per un verso, riconosce vigente nell'ordinamento un principio di unitarietà delle attività di progettazione ma, per altro verso, dichiara che questo non coinvolge le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (la cui disciplina - prosegue il giudice - "neppure consente di ritenerle integrate nella progettazione e direzione dei lavori oggetto di gara").

Si tratta infatti di attività autonome e per le quali non è legislativamente previsto che siano affidate necessariamente in maniera congiunta con le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori.

In questa circostanza, pertanto, la sentenza riconosce l'esistenza di una discrezionalità

ABBONATI SUBITO

CARTA + DIGITAL



APPROFITTA

FISCO E MATTONE

Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS



QUALI SONO LE NORME A SERVIZIO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA?



FISCO E MATTONE

QUALE ALIQUOTA IVA APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD UNA AZIENDA AGRICOLA?



FISCO E MATTONE

QUALE ALIQUOTA IVA PER LE FATTURE RELATIVE ALLA NUOVA COSTRUZIONE?



FISCO E MATTONE

LAVORI DI SISTEMAZIONE IN PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?



FISCO E MATTONE

LAVORI DI RECUPERO E RISPARMIO ENERGETICO SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?



FISCO E MATTONE

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AMPLIAMENTO DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA, QUALE

ALIQUOTA IVA?

PAGINE RINNOVABILI

Cosa

Cap - Località

della stazione appaltante e quindi non censura la scelta di riservare ad una diversa procedura l'affidamento delle attività di coordinamento della sicurezza, "ancorché inerenti alla stessa opera".

L'accoglimento parziale del ricorso comporta anche la condanna alle spese della Regione Abruzzo.

Sulla tematica affrontata dalla sentenza allegata, si segnala che già l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le Linee Guida n.1/2016, aveva sostenuto che - al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici - occorresse fare riferimento ai criteri fissati dal DM 17 giugno 2016. Aggiungeva inoltre che, per motivi di trasparenza e correttezza, fosse obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III, par.2.2).

Questo anche al fine di permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o di calcolo.

Il Consiglio Nazionale, come noto, tramite la costituzione di un apposito Osservatorio bandi di gara, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Lapenna, ha deciso di adottare e proseguire nel tempo una strategia basata sulla previa segnalazione alle stazioni appaltanti delle clausole e delle previsioni dei bandi non in linea con il dettato dell'art.24 del Codice dei contratti pubblici e con il DM 17 giugno 2016, ritenendo che la stringente e mirata interlocuzione con le Amministrazioni interessate, tramite un dialogo preventivo e un'azione di tipo collaborativo, sia - sul piano generale - da preferire e maggiormente proficua e vantaggiosa per la Categoria.

Il CNI, in ogni caso, è dell'avviso che - per effetto delle modifiche recate al testo del secondo periodo del comma 8 dell'art.24 d.lgs. n.50/2016 dall'art.14, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19 aprile 2017 n.56 (che ha sostituito le parole "possono essere utilizzati" con "sono utilizzati") - la formulazione dell'art.24, comma 8, del Codice dei contratti è chiara nel prevedere l'obbligatorietà del riferimento ai parametri ministeriali fissati dal DM 17 giugno 2016 "quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".

Per quanto riguarda poi il corretto significato da dare all'inciso "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", contenuto nell'art.24 cit., secondo il TAR Abruzzo n.331/2018, l'Amministrazione "avrebbe dovuto stabilire, in concreto, l'importo a base d'asta per le attività messe a gara, giustificandolo sulla base dell'importo risultante dall'applicazione dei soli parametri ministeriali".

Riassumendo, secondo il giudice amministrativo:

I) La stazione appaltante non è libera di determinare unilateralmente e discrezionalmente il corrispettivo da porre a base di gara delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria e di architettura;

II) I parametri ministeriali fissano uno standard dei compensi professionali e mirano a salvaguardare la qualità della prestazione professionale;

III) Le stazioni appaltanti devono porre a confronto i compensi stabiliti nel caso di specie con i corrispettivi stabiliti in astratto dal decreto sui parametri ("commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività") e procedere ad una verifica di compatibilità tra i due importi, avendo sempre cura di giustificare la quantificazione delle spese tecniche "sulla base dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri ministeriali".

Occorre poi rammentare che anche la disciplina introdotta in materia di equo compenso (su cui v. la circolare CNI 24/05/2018 n.241, rinvenibile sul sito Internet del

trova

Solare, termico, fotovoltaico	Biomasse, Biogas, Bioliquidi	Norme
Geotermia	Energia Eolica	Progettisti
Efficienza energetica	Generazione	Installatori
Energia dell'Acqua	Idrogeno Fuel Cell	Finanziamenti
Formazione		Servizi e consulenze
Impianti di climatizzazione		Fornitori di energia
Mobilità sostenibile		Bioedilizia
		Job

Inserisci subito la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita e sempre lo sarà.

VIDEO



LA PIÙ GRANDE TURBINA EOLICA DEL MONDO [VIDEO]

Prodotti



SISTEMA A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER POTENZIARE LE CALDAIE ESISTENTI

Report fiere



RISCALDATORE D'ASFALTO AD INFRAROSSI [VIDEO]

Report fiere



SPAZIO INTERATTIVO E PERSONALIZZABILE [VIDEO]

Report fiere



SISTEMA IN POMPA DI CALORE CON REFRIGERANTE NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACS [VIDEO]

Report fiere



TEGOLA PER TETTO IN ALLUMINIO [VIDEO]

Consiglio Nazionale) contiene una disposizione relativa all'applicabilità del principio dell'equo compenso nei confronti della P.A..

Tale estensione di disciplina nei riguardi della Pubblica Amministrazione appare pienamente in linea con la ratio legislativa, perché la Pubblica Amministrazione, in virtù delle regole che presidono al suo funzionamento e della normazione specifica dei rapporti che la riguardano, costituisce un cliente certo non meno "forte" di banche, assicurazioni e grandi imprese, rispetto ai liberi-professionisti.

Nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, corollario al richiamato "principio dell'equo compenso" è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche.

Le modifiche alla disciplina sull'equo compenso entrate in vigore con la legge di Bilancio 2018 rafforzano quindi quanto previsto dal testo vigente dell'art.24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ovvero l'obbligo di utilizzo delle tabelle del DM 17 giugno 2016 per il calcolo dei compensi professionali nei contratti di appalto relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.

A parere del Consiglio Nazionale è importante evidenziare, per il momento, l'affermazione contenuta nella sentenza, circa l'assenza di una sorta di "libertà" delle amministrazioni aggiudicatrici – negli appalti pubblici – di fissare (di regola, al ribasso) a proprio piacimento le soglie dei compensi professionali da attribuire nei bandi di gara. Da approfondire appare, invece, a livello giurisprudenziale, l'autentico significato da attribuire all'inciso "quale criterio o base di riferimento", contenuto nel secondo periodo del comma 8 dell'art.24 cit..

In allegato la Sentenza TAR Abruzzo, Sezione Prima, 9/08/2018 n.331

Allegati dell'articolo

TarAbruzzo_sentenza-n.331-9-agosto-2018.pdf



Se vuoi rimanere aggiornato su
"Compensi professionali"
 iscriviti alla newsletter di casaclima.com!

Tweet Condividi 0 Mi piace 23.177 Consiglia 23.177 Condividi

Altre notizie sull'argomento

QUESITI TECNICI

Manutenzione su apparecchi a combustibile solido

In assenza di indicazioni precise da parte dell'installatore e/o del costruttore è opportuno seguire le normative tecniche di settore

Periodicità di manutenzione e "prova fumi"

Una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici consentono di ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare

Il riscaldamento a legna e pellet inquina? [VIDEO]

A un anno dalla sua nascita, 'Aria Pulita' aiuta i consumatori a scegliere di riscaldarsi a basse emissioni, anche nell'ambito delle più recenti politiche regionali

ACADEMY

Casa multicomfort "ready to use"

Saint-Gobain presenta XYLiving, sistema costruttivo composto da elementi modulari in legno di pioppo

I vantaggi di scegliere una vetrata per il portico, balcone o terrazzo

Tra i vantaggi troviamo il risparmio su riscaldamento e bolletta elettrica, isolamento acustico e assenza di infiltrazioni di acqua o di umidità per un ambiente più sano

Da Ispra il rapporto tecnico sui consumi energetici delle abitazioni

Publicato uno studio sui gradi giorno di riscaldamento (HDD - Heating Degree Days)